

COMUNE DI SORGONO
(Provincia di Nuoro)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n° 9 del 24/03/2021)

INDICE

Art. 1	-	Fonti Normative	Pag. 3
Art. 2	-	Definizione del servizio	Pag. 3
Art. 3	-	Titolo per l'esercizio del servizio	Pag. 4
Art. 4	-	Cumulo dei titoli	Pag. 4
Art. 5	-	Condizioni e forme giuridiche d'esercizio	Pag. 4
Art. 6	-	Numero di titolo abilitativo del servizio di noleggio con conducente	Pag. 5
Art. 7	-	Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente	Pag. 5
Art. 8	-	Concorso per l'assegnazione del titolo abilitativo del servizio di noleggio	Pag. 6
Art. 9	-	Contenuti del bando di concorso	Pag. 6
Art. 10	-	Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria	Pag. 6
Art. 11	-	Assegnazione del titolo abilitativo	Pag. 7
Art. 12	-	Validità del titolo abilitativo	Pag. 7
Art. 13	-	Inizio del servizio e pubblicità	Pag. 7
Art. 14	-	Trasferibilità per atto tra vivi	Pag. 7
Art. 15	-	Trasferibilità per causa di morte del titolare	Pag. 8
Art. 16	-	Collaborazione familiare	Pag. 8
Art. 17	-	Obblighi dei conducenti	Pag. 9
Art. 18	-	Diritti dei conducenti	Pag. 10
Art. 19	-	Divieti per i conducenti	Pag. 10
Art. 20	-	Responsabilità del titolare	Pag. 10
Art. 21	-	Caratteristiche dei veicoli	Pag. 10
Art. 22	-	Contachilometri	Pag. 11
Art. 23	-	Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio	Pag. 11
Art. 24	-	Sostituzione dei veicoli	Pag. 11
Art. 25	-	Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture	Pag. 11
Art. 26	-	Controllo dei veicoli	Pag. 11
Art. 27	-	Trasporto dei soggetti portatori di handicap	Pag. 12
Art. 28	-	Tariffe	Pag. 12
Art. 29	-	Reclami ed esposti	Pag. 12
Art. 30	-	Vigilanza	Pag. 12
Art. 31	-	Sanzioni	Pag. 12
Art. 32	-	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pag. 13
Art. 33	-	Sanzione accessoria della sospensione del titolo abilitativo del servizio di noleggio	Pag. 13
Art. 34	-	Sanzione accessoria della revoca del titolo abilitativo del servizio di noleggio	Pag. 14
Art. 35	-	Decadenza del titolo abilitativo del servizio di noleggio	Pag. 14
Art. 36	-	Abrogazione disposizioni precedenti ed entrata in vigore del regolamento	Pag. 14

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti Normative

Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 (nove) posti, nel **Comune di SORGONO (NU)**, è disciplinato dal presente regolamento e dalle norme di seguito indicate:

- DPR 24 luglio 1977 n. 616, art. 85;
- L. 15.01.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e s.m.i.;
- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Codice della strada"
- DPR 16.12.1992 n. 495 "Regolamento esecuzione codice della strada";
- D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Delibera G.R. 22.12.2003 n. 47/40 Trasporto su strada di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente di autobus e di autovetture;
- L.R. 7.12.2005 n. 21 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna";
- Legge 04.08.2006 n. 248 - art 1;
- Delibera G.R. 12.03.2010 n. 10/42 di approvazione dei criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente e decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 concernente le direttive per l'attuazione della medesima delibera; Delibera G.R. 01.07.2010 n.25/38 – Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea;
- D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada;
- D.M 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- D.M 15.12.1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia - Allegate alla Delibera G.R. N. 11/14 Del 28.02.2017, come modificate dalla deliberazione della Giunta regionale n.10/13 del 27.02.2018;
- L. 11.02.2019, n. 12 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione";
- Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia dello Stato, prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01 del 28.02.2019;
- Delibera G.R. 08.08.2019 n. 32/55 di approvazione delle "Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento."

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che fa apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
3. I titolari del servizio possono effettuare trasporti in tutto il territorio sardo.
4. E' obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede con rimessa che dovrà essere situata all'interno del territorio del Comune di Sorgono e di almeno una rimessa che dovrà essere situata nel territorio della Regione Sardegna. Parimenti è obbligatorio lo stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse, quando non in servizio.
5. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire in rimessa. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla

partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Regione Sardegna.

6. I titolari del servizio possono avere più rimesse, tutte ubicate all'interno del territorio della Regione Sardegna, di cui almeno una situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

CAPO II - CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all'assegnazione della titolarità del titolo abilitativo, previo esperimento di apposito bando di concorso, a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.

2. Il titolo abilitativo è personale ed è cedibile soltanto ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente regolamento.

3. I singoli titoli abilitativi sono registrati in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che li contraddistingue.

4. I titoli già assegnati sono numerati in base all'ordine di acquisizione.

Art. 4 - Cumulo di titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo del titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e del titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di taxi, anche se ottenute in Comuni diversi. È ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più titoli abilitativi per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di n. 2 (due) titoli abilitativi messi a disposizione dal Comune, qualora il concorso per l'assegnazione del titolo abilitativo non consenta l'assegnazione stessa per mancanza di un numero sufficiente di domande.

2. Ogni titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 85, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Possono esercitare l'attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della legge 15.01.1992, n. 21:

- a. le persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;
- b. le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
- c. i consorzi tra imprese artigiane;
- d. gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lett. b), comma 2, dell'art.1. della legge 21 gennaio 1992.

2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6, della Legge 15.01.1992, n. 21.

3. Fermo restando il titolo abilitativo in capo alla persona fisica, è consentito conferire il titolo abilitativo a organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, della Legge 15.01.1992, n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

4. Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente, per il tramite del portale Suape l'elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi e i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno. Ai sensi del comma 3, dell'art. 7, della L. 21/92, in caso di recesso da tali soggetti giuridici, il titolo abilitativo non può essere ritrasferito al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

5. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

- a. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b. copia dell'atto di conferimento del titolo abilitativo debitamente registrato;

- c. copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6, della Legge 15.01.1992, n. 21, da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

6. L'ufficio competente, constatata la regolarità della richiesta di conferimento, rilascia apposito nulla osta. Al fine di attivare il conferimento, l'interessato dovrà provvedere alla presentazione di apposita pratica Suape di subingresso. Tale subingresso è operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di attivare il trasferimento, così come previsto dai commi 2 e 3, dell'art. 7, della Legge 15.01.1992, n. 21, mediante pratica Suape.

7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 6 - Numero di titolo abilitativo del servizio di noleggio con conducente

1. L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti è fissato in n. 4 (quattro).
2. Il Consiglio Comunale può modificare l'organico di cui al comma precedente, con specifica deliberazione.

CAPO III - ASSEGNAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI

Art. 7 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. Per ottenere il titolo abilitativo all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b. possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6, della Legge 15/01/1992 n. 21, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - d. avere a disposizione una rimessa nel Comune di Sorgono, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - e. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. Tale veicolo deve essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - f. non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
 - g. non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - h. non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - i. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) - (misure di prevenzione a carattere patrimoniale) n. 726 del 12.10.1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - j. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
 - k. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
 - l. non aver riportato condanne per:
 - I. guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
 - II. guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
 - III. non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.

2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo del servizio di noleggio.

Art. 8 - Concorso per l'assegnazione del titolo abilitativo del servizio di noleggio

1. L'assegnazione del titolo abilitativo del servizio di noleggio con conducente viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli e colloquio (per l'eventuale accertamento della conoscenza della lingua straniera) a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.
2. I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di un solo titolo abilitativo. Qualora, dopo un successivo bando a distanza di almeno sei mesi, non siano assegnati i titoli, i restanti potranno essere assegnati ai soggetti già titolari sino ad un numero massimo di due licenze. In caso contrario ciascun partecipante potrà concorrere all'assegnazione di non più di un titolo abilitativo.
3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnati tutti i titoli abilitativi messi a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Art. 9 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione del titolo abilitativo deve prevedere:
 - a. il numero dei titoli abilitativi per il servizio di noleggio disponibili;
 - b. i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c. l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno nonché l'indicazione del punteggio assegnabile per il colloquio relativo all'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
 - d. schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - e. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - f. elementi che comportano l'esclusione della domanda;
 - g. le materie oggetto del colloquio.
2. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune di Sorgono per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Art. 10 - Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

1. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione dei titoli abilitativi del servizio di noleggio messi a concorso, il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli come appresso specificato:
 - a. Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico o privato;
 - b. Conoscenza di una lingua straniera (da accertarsi in sede di colloquio);
 - c. Iscrizione nelle liste di disoccupazione;
 - d. Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito comunale per utilità sociale per almeno 300 Km. l'anno.
 - e. Veicoli a bassa emissione;
 - f. Veicoli adibiti al trasporto di portatori di handicap in situazione di gravità.
2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:
 - a. presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap a carico del richiedente;
 - b. numero familiari a carico;
 - c. titolo di studio (nell'ordine laurea, diploma di scuola media superiore, licenza media inferiore);
 - d. anzianità minore età anagrafica del richiedente.

La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.

Art. 11 - Assegnazione del titolo abilitativo

1. Il Responsabile del Servizio competente, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, provvede all'assegnazione delle titolarità. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia il nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 21, 22 e 23 del presente regolamento. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della formale comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere presentata espressa dichiarazione autocertificativa, mediante portale Suape comprovante il possesso dei requisiti del mezzo e alla loro conformità con quanto richiesto agli artt. 21, 22 e 23 del presente regolamento, necessaria ai fini dell'avvio del servizio.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Art. 12 - Validità del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo del servizio di noleggio è acquisito senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento, ed in ogni caso ogni tre anni, i titoli abilitativi possono essere sottoposti a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dal titolo abilitativo.

Art. 13 - Inizio del servizio e pubblicità

1. Nel caso di assegnazione del titolo abilitativo o di acquisizione della stessa in seguito a subingresso per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente provvedere alla presentazione della pratica di subingresso tramite il portale dedicato al Suape ed ad iniziare il servizio, entro i successivi 90 (novanta) giorni, a pena di decadenza, dandone comunicazione al Servizio competente, mediante il suddetto portale. Detto termine può essere prorogato di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo, debitamente documentato.
2. Il competente ufficio comunale garantisce, nelle forme che riterrà opportune, (albo, avvisi nei luoghi pubblici, ecc..) adeguata informazione riguardante l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico e deve altresì prevedere e pubblicizzare un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

CAPO IV - MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE TITOLARITÀ

Art. 14 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. E' Consentito il trasferimento del titolo abilitativo del servizio di noleggio con conducente, previa presentazione all'ufficio competente della dichiarazione autocertificativa di cui alla Legge regionale n. 24/2016.
2. Il trasferimento è ammesso qualora il titolare rinunci contestualmente al proprio titolo abilitativo e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a. sia titolare del servizio da almeno cinque anni;
 - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio e di cui al punto c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
4. Il trasferimento del titolo abilitativo del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro 18 (diciotto) mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza.

5. Ad eccezione del trasferimento del titolo abilitativo per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra in tutti gli altri casi, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all'avvio del servizio da parte della persona designata.

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

7. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge 15/01/1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso del titolo abilitativo trasferito né diventare titolare di altro servizio di noleggio con conducente, a pena di decadenza dello stesso. Il subentro nel titolo abilitativo per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, nonché al possesso, da parte del subentrante, di veicolo avente le caratteristiche di cui agli artt. 21 e 22, del presente regolamento e al rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, del nulla osta all'immatricolazione.

Art. 15 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare del servizio di noleggio con conducente il titolo abilitativo può essere trasferito ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi entro i termini previsti dall'art. 8, della Legge 15/01/1992 n. 21.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza decadono dalla possibilità di trasferimento della titolarità.

4. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

- a. l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nel titolo abilitativo del servizio di noleggio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
- b. la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri il titolo abilitativo ai sensi del precedente art. 14, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
- c. la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
- d. la comunicazione, all'ufficio competente, del decesso del titolare del servizio di noleggio e la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire tale titolo.

5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire il titolo abilitativo del servizio ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 1 anno dalla data del decesso, la designazione del subentrante.

6. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.

7. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO V - COLLABORAZIONE FAMILIARE

Art. 16 - Collaborazione familiare

1. I titolari del servizio di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art.230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4, della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b. dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - c. atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d. copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6, della legge 15.11.1992 n. 21;
 - e. certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare, e provvede ad annotarlo sull'apposito registro.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e viene annotato come sopraindicato.

CAPO VI - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 17 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
 - a. mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e di igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;
 - b. applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c. tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio;
 - d. sottoporre annualmente, agli organi del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (già M.C.T.C. Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) la verifica dell'idoneità tecnica del veicolo;
 - e. essere ordinato e curato nella persona;
 - f. depositare all'Ufficio della Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - g. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h. caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - i. prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k. compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - l. comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
 - m. assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
 - n. tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - o. compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all'autorizzazione, come previsto dall'art. 180, comma 3, del Codice della Strada (ss.mm.ii.). Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio, nonché il registro in cui saranno annotati i percorsi ed i km eseguiti;

- p. trasportare piccoli animali domestici al seguito nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada e comunque all'interno di apposito trasportino, a meno che il veicolo non sia già dotato di apposito dispositivo di separazione per ospitare gli animali.
- q. Detenere copia delle ricevute rilasciate ai clienti, da esibire a richiesta del Servizio Suape o di Polizia locale.
- r. Provvedere a comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tariffe applicate ed il numero di telefono di riferimento per l'accesso al servizio.

Art. 18 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio possono:
 - a. rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - b. rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - c. rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - d. richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - e. rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;

Art. 19 - Divieti per i conducenti

1. È fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:
 - a. fumare o consumare cibo o bevande durante la corsa;
 - b. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - c. applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - d. trasportare i propri animali;
 - e. consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - f. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
 - g. sostare in posteggio di stazionamento taxi su suolo pubblico nei comuni ove sia istituito il servizio taxi. Qualora tale servizio non fosse istituito, il comune può autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi.

Art. 20 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VII - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 21 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a. avere prima immatricolazione non superiore a tre anni;
 - b. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione;
 - c. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - d. avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - e. essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - f. essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1° gennaio 1992;
 - g. osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Art. 22 - Contachilometri e Registro percorsi

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente. Il conducente è tenuto inoltre a tenere a bordo ed esibire su richiesta degli Uffici comunali apposito registro in cui sono annotati i percorsi ed i km eseguiti a cui devono corrispondere le relative ricevute rilasciate agli utenti.

Art. 23 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio

1. Oltre le caratteristiche di cui agli artt. 21 e 22, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del seguente contrassegno da posizionare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore:

COMUNE DI SORGONO (NU)
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)

2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura:

COMUNE DI SORGONO (NU)
LICENZA N.C.C. N. _____/ _

Art. 24 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate agli artt. 21 e 22 del presente regolamento, necessarie per lo svolgimento dell'attività.
2. Successivamente al nulla osta dovrà provvedere all'immatricolazione e all'aggiornamento del titolo abilitativo mediante il portale Suape. La variazione intervenuta sarà annotata sull'apposito registro.
3. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.

Art. 25 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile dell'ufficio competente può autorizzare mediante nulla osta l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.
2. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 26 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, su richiesta del Comune, a controllo da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, con l'ausilio degli organi della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 21 e 22, del presente regolamento.

2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, con la documentazione richiesta. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca del titolo abilitativo previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio dispone la revoca del titolo abilitativo ai sensi del successivo art. 34.

Art. 27 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

2. I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

3. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozzine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.

Art. 28 - Tariffe

1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere data comunicazione all'ufficio comunale competente, delle tariffe di cui al comma 1, praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo e saranno pubblicate sul sito internet comunale.

3. Il corrispettivo specifico per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.

4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6, del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

Art. 29 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto possono presentare reclami od esposti al Responsabile dell'Area Amministrativa, attraverso comunicazioni a mezzo posta ordinaria o PEC, come pubblicizzato sul sito istituzionale, ovvero consegna a mano al protocollo del Comune.

CAPO VIII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 30 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è demandato al servizio di Polizia locale.

2. Il Responsabile del Servizio competente può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 31 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni a l presente regolamento sono punite con:

- a. sanzioni amministrative pecuniarie;
- b. sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della titolarità.

2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, vi provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.
5. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 4, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.
6. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare del servizio di noleggio od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca della titolarità.

Art. 32 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 1.000,00 per i seguenti casi specifici:

- a. non tenere nel veicolo la documentazione comprovante il titolo abilitativo del servizio (art.18, comma 1, lett. d);
- b. non sottoporre annualmente il veicolo alla verifica dell'idoneità tecnica (art. 18, comma 1, lett. e);
- c. non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 18, comma 1, lett. f);
- d. non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 18, comma 1, lett. n);
- e. non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 18, comma 1, lett. j);
- f. non compiere servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 18, comma 1, lett. l);
- g. non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 28);
- h. chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti (art. 28, comma 4);
- i. consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art.20, comma 1, lett. e);
- j. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 20, comma 1, lett. f);
- k. non eseguire i servizi gratuiti verso l'ente, come richiesto dal Responsabile del Servizio; m: non provvedere alla comunicazione di cui all'art. 17 lettera r.

Art. 33 - Sanzione accessoria della sospensione del titolo abilitativo del servizio di noleggio

1. Il titolo abilitativo all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è sospeso per i periodi e nei seguenti casi:
 - a. fino ad un massimo di dodici mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza il preventivo nulla-osta previsto dall'art. 25, del presente regolamento e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;
 - b. fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del Responsabile del servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c. fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal Responsabile del Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d. fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7, della Legge 15.1.1992 n. 21. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;

- e. fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33, del presente regolamento;
- f. fino ad un massimo di 180 giorni, nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
- g. fino alla comunicazione per l'ipotesi di cui all'art. 17 lettera r.

2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, dispone sul periodo di sospensione del servizio di noleggio con conducente tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

Art. 34 - Sanzione accessoria della revoca del titolo abilitativo del servizio di noleggio

1. È disposta la revoca del titolo abilitativo del servizio di noleggio nei seguenti casi:
- a. quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b. nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, del precedente art. 33, in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - c. quando il titolare non esibisca il registro dei viaggi e le ricevute a seguito di richiesta del Servizio competente ovvero quando sia accertato che la partenza e fine del servizio non avvengono dalla sede della rimessa.

2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35 - Decadenza del titolo abilitativo del servizio di noleggio

1. È dichiarata la decadenza del titolo abilitativo del servizio di noleggio nei seguenti casi:
- a. sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 7, del presente regolamento;
 - b. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13, del presente regolamento;
 - c. estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - d. mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti per il subingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 15, del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
 - e. alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - f. mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, accertato tramite il Servizio di Polizia locale, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
 - g. sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36 - Abrogazione disposizioni precedenti ed entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia ed entra in vigore dopo l'approvazione del Commissario Straordinario e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.